

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 815)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1973

Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato

ONOREVOLI SENATORI. — Presso alcune Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero sono costituiti uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei quali prestano servizio, oltre ai titolari, archivisti delle predette Forze armate e in molti casi anche addetti aggiunti, assistenti, personale assunto sul posto e militari dell'Arma dei carabinieri per il servizio di sorveglianza e di sicurezza.

Il trattamento economico degli addetti, degli addetti aggiunti, degli assistenti, degli archivisti e del personale assunto sul posto è attualmente disciplinato dalla legge 26 marzo 1958, n. 361. Il trattamento fondamentale consiste in un assegno base determinato dalla legge stessa, al quale si applica un coefficiente di maggiorazione o di riduzione stabilito a seconda delle sedi e della situazione di famiglia.

Tale coefficiente è quello stesso che viene riconosciuto al personale del Ministero degli affari esteri. Infatti, ai sensi della sopracitata legge, all'addetto, all'addetto aggiunto e all'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione quelli stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario.

Agli archivisti degli addetti, degli addetti aggiunti e degli assistenti la predetta legge attribuisce gli stessi assegni di sede degli archivisti in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari, con l'eventuale maggiorazione in dipendenza della situazione di famiglia.

Trattasi, in sostanza, di una disciplina analoga a quella prevista per il personale diplomatico-consolare all'estero dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, dalla quale in effetti la legge 26 marzo 1958, n. 361, trasse origine e alla quale in molti punti si richiama.

Il trattamento del personale diplomatico-consolare successivamente migliorato con legge 5 agosto 1961, n. 1032, è stato nuovamente disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18, con decorrenza 1° aprile 1967.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre ad introdurre innovazioni in materia di trattamento economico (prevede, tra l'altro, l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio, il rimborso per spese di viaggio per congedi ordinari, la concessione di provvidenze scolastiche ed altre agevolazioni di minor rilievo), ha fissato una nuova corrispondenza tra le qualifiche e le funzioni del personale

della carriera diplomatica all'estero introducendo, rispetto alla legge del 1951, tra le funzioni di Ministro e le funzioni di Consigliere, quelle di Ministro Consigliere e di Primo Consigliere.

In relazione a ciò si è ravvisata la necessità di disciplinare *ex novo* anche il trattamento degli addetti, addetti aggiunti, assistenti ed archivisti all'estero dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e a tal fine è stato elaborato l'unito disegno di legge inteso ad adeguare le norme che regolano il suddetto trattamento a quelle del citato decreto presidenziale n. 18.

Rispetto alla vigente disciplina, il provvedimento in esame contiene le innovazioni sostanziali di cui appresso.

Le misure dell'indennità di servizio all'estero, le relative maggiorazioni e riduzioni, le provvidenze scolastiche, eccetera, vengono determinate attribuendo al personale militare lo stesso trattamento stabilito per quello diplomatico, secondo il seguente allineamento:

Personale del Ministero della Difesa

Addetto

Addetto aggiunto

Assistente

Aiutante di battaglia, Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

Maresciallo capo, Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Sergente maggiore, Sergente e gradi corrispondenti

Personale di vigilanza

Appuntato dell'Arma dei carabinieri

Carabiniere

Personale del Ministero degli affari esteri

Primo Consigliere (1)
Consigliere

Primo Segretario

Secondo Segretario

Archivista capo

Primo Archivista

Archivista

Commesso capo

Commesso

(1) Limitatamente alle Rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di finanziamento.

Si è ritenuto equo attribuire un più favorevole allineamento per un limitato numero di addetti, in quanto la sede di servizio cui sono destinati è di maggiore impegno.

Dall'allineamento che precede si rileva che, rispetto alla norma vigente, viene introdotta la nuova categoria del personale di vigilanza.

Si è inteso con questa innovazione colmare una lacuna delle norme in vigore, le quali non prevedono un trattamento economico *ad hoc* per il personale (militari dell'Arma dei carabinieri) adibito alla vigilanza delle nostre Rappresentanze diplomatiche e degli uffici degli addetti, personale che beneficia attualmente del solo trattamento di missione, il quale è invero insufficiente tanto più che, secondo la particolare disciplina della materia, è soggetto a riduzione quando sia trascorso il periodo di 180 giorni.

Le altre differenze che il disegno di legge presenta rispetto alla legge 26 marzo 1958, n. 361, non richiedono particolari chiarimenti, trattandosi di modifiche di carattere puramente formale o di modifiche dirette ad attuare, mediante norme analoghe a quelle riguardanti il personale degli affari esteri, un migliore assetto giuridico e ordinativo della materia.

Al nuovo trattamento economico del personale della Difesa in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero viene data decorrenza 1° gennaio 1971, in relazione al fatto che il personale diplomatico già da tempo fruisce dei miglioramenti recati dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'onere annuo ammonta a lire 288.000.000, al quale si aggiunge quello a carico del Ministero degli affari esteri per quanto si riferisce al personale di cui all'articolo 16, secondo comma, calcolato in lire 68.000.000.

Al maggior onere, pertanto, di complessive lire 712.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede, quanto a lire 356 milioni a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, quanto a lire 288.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo 3523 dell'anno finanziario 1972 e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.

Relativamente alle indicazioni concernenti il 1971, si chiarisce che alla differenza di lire 68.000.000 tra la somma di lire 356 milioni e quella di lire 288.000.000, per la quale figura apposito accantonamento sotto la voce Ministero della difesa nell'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione del Tesoro, verrà provveduto utilizzando quota parte dell'accantonamento, rimasto non impiegato, iscritto, sempre sotto la voce Ministero della difesa, per « Conferimento a spese dello Stato della croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Nell'esercizio 1973, al suindicato onere annuo di lire 356.000.000 si provvede per lire 288.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e quanto a lire 68.000.000 con i normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai predetti numeri 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO UNICO

Art. 1.

Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono designate le Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè addetti aggiunti ed assistenti.

Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, e con la stessa procedura può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.

Art. 2.

L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati della carriera esecutiva del Ministero stesso.

I posti d'organico dell'Ufficio di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 3.

Gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quan-

to attiene alla gestione del denaro e del materiale.

La gestione del denaro comprende:

- a) spese per il personale;
- b) spese per il funzionamento.

La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.

TITOLO II

SPESE PER IL PERSONALE

CAPO I

Personale inviato dall'Italia. Trattamento economico

Art. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso è esteso il seguente trattamento economico, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

- 1) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di famiglia;
- 2) indennità di sistemazione;
- 3) indennità di richiamo dal servizio all'estero;
- 4) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
- 5) contributo spese per abitazione;
- 6) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
- 7) provvidenze scolastiche;

8) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

9) indennità e rimborsi per cessazione dalle funzioni all'estero;

10) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici nonchè di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;

11) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.

In caso di decesso del personale di cui al precedente articolo 2, spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con quello del tesoro.

Art. 5.

Il personale accreditato per più Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 4, all'indennità per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 annessa alla presente legge.

A tale indennità si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per la indennità di servizio all'estero.

Art. 6.

Le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni o riduzioni, le indennità ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonchè le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti, che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiora-

zioni o le riduzioni previste per la sede di residenza.

Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o le riduzioni saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 7.

Il Ministero della difesa può prendere in fitto locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alle condizioni e nei limiti da esso previsti.

Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo suddetto.

Art. 8.

Il personale in servizio all'estero ha diritto in ogni anno solare ad una licenza ordinaria di 30 giorni.

Per il personale in servizio nelle sedi disagiate ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18, il periodo di licenza ordinaria di cui al comma precedente è rispettivamente aumentato della metà e di due terzi.

Al personale di cui ai precedenti commi si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia

stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Nei casi di licenze o congedi straordinari per malattia e per convalescenza, le indennità per il servizio all'estero sono corrisposte per intero durante il primo mese e con la riduzione del 20 per cento durante il secondo mese. Nei detti casi, qualora il personale non possa essere trasferito senza danni, le indennità per il servizio all'estero ridotte del 20 per cento sono corrisposte per altri due mesi. Trascorsi i suddetti periodi e in tutti gli altri casi di licenza o congedo straordinari la corresponsione delle indennità per il servizio all'estero è sospesa.

Al personale di cui al secondo comma del precedente articolo si applicano, inoltre, le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.

Art. 9.

Il trattamento economico previsto dalla presente legge compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.

Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennità in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni.

CAPO II

Personale locale

Art. 10.

Per le esigenze eccezionali degli uffici dell'addetto dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, quale la mancanza di personale idoneo da inviare dall'Italia, il Mini-

stero della difesa può autorizzare l'assunzione a contratto di personale da adibire a mansioni esecutive (archivista) o ausiliarie (fattorino-usciera).

L'assunzione del personale ausiliario è consentita solo nei casi in cui non sia possibile utilizzare il personale ausiliario della rappresentanza diplomatica.

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto tra i cittadini italiani residenti nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui deve prestare servizio oppure, limitatamente al personale ausiliario, tra stranieri.

Art. 11.

I contratti di cui al precedente articolo non possono superare la durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e sono regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, quale modificato con legge 17 luglio 1970, n. 569, con esclusione di quelle relative ai contratti a tempo indeterminato concernenti il personale assunto sul posto dall'Amministrazione degli affari esteri per il disimpegno di mansioni di categoria corrispondente.

I predetti contratti non conferiscono stabilità d'impiego nè diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato.

TITOLO III

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO UNICO

Art. 12.

Sono a carico del bilancio del Ministero della difesa:

1) le spese per il fitto dei locali di ufficio quando questi non siano forniti dalla locale rappresentanza diplomatica.

Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio è tenuto a rimborsare il fitto dei locali adibiti ad abitazione, nella misura che sarà determinata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il capo della Rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell'articolo 84 — quarto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 18;

2) le spese per l'illuminazione, il riscaldamento e le pulizie, semprechè non vi provveda la rappresentanza diplomatica;

3) le spese per i servizi postali, telegrafici e telefonici, sostenute per motivi di servizio;

4) le spese per l'approvvigionamento della cancelleria entro i limiti fissati dal Ministero;

5) le spese per riproduzione di documenti;

6) le spese per lavori straordinari di traduzione;

7) le spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste, quotidiani e periodici di informazione, previa autorizzazione del Ministero;

8) le spese per la manutenzione delle macchine per scrivere, per contabilità e per riproduzione;

9) le spese sostenute per esplicita autorizzazione o per ordine del Ministero.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO UNICO

Art. 13.

Al personale militare e civile inviato all'estero con funzioni di addetto, di addetto aggiunto, di assistente e di archivista, si applicano per l'assistenza sanitaria da par-

te dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.

Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali misti o internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La medesima indennità può essere concessa, con le modalità di cui al precedente comma, al personale civile del Ministero della difesa destinato a prestare servizio presso organismi internazionali.

Art. 15.

Nessuna indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale di cui alla presente legge, in relazione ed in dipendenza del servizio prestato all'estero, in aggiunta al trattamento stabilito dalla legge medesima.

Art. 16.

Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, il Ministero della difesa può destinare presso gli uffici degli addetti all'estero militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza.

Possono essere destinati a prestare servizio alle dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le Rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di vigilanza, nonchè sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con mansioni speciali; la relativa spesa è a carico del bilancio del predetto Ministero.

Il contingente del personale militare da inviare all'estero per le esigenze di cui ai precedenti commi è determinato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, per quanto riguarda il personale da destinare presso gli uffici degli addetti, e con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, per quanto concerne il personale destinato presso le Rappresentanze diplomatiche italiane.

Al personale di cui ai commi precedenti si applicano le norme degli articoli 4, 6 — primo comma — 7, 8, 12 — n. 1 — 13, 15 della presente legge.

Art. 17.

Della Commissione permanente di finanziamento e di quella per l'indennizzo dei danni, istituite presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 172 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero della difesa, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale del Ministero stesso.

Il rappresentante del Ministero della difesa nella Commissione per l'indennizzo dei danni deve rivestire qualifica non inferiore a direttore di divisione o grado non inferiore a colonnello.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, limitatamente alle nor-

me sul trattamento economico, dal 1° gennaio 1971, ad eccezione di quanto contemplato nell'articolo 13, le cui norme si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Sono abrogate la legge 26 marzo 1958, n. 361, e le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 19.

Al maggior onere di complessive lire 712 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1972 si provvede: quanto a lire 356.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971, quanto a lire 288.000.000 mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 dell'anno finanziario 1972 e quanto a lire 68.000.000 con i normali stanziamenti dei capitoli 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1972.

All'onere annuo di lire 356.000.000 si provvede, nell'esercizio 1973, per 288.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e quanto a lire 68 milioni con i normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai predetti nn. 1743, 1744, 1745, 1748 e 1750 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1

INDENNITÀ PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI

*Misure mensili lorde dell'indennità per accreditamenti multipli per più
Forze armate nello Stato di residenza*

Personale avente diritto	Forza armata	
	seconda	terza
Addetto	16.000	8.000
Addetto aggiunto	12.800	6.400
Assistente	12.800	6.400

TABELLA N. 2

TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI

<i>Personale del Ministero della Difesa</i>	<i>Personale del Ministero degli Affari esteri</i>
Addetto	Primo Consigliere (1) Consigliere
Addetto aggiunto	Primo Segretario
Assistente	Secondo Segretario
<i>Archivisti</i>	
Aiutante di battaglia, Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Archivista capo
Maresciallo capo, Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Primo Archivista
Sergente maggiore, Sergente e gradi corrispondenti	Archivista
<i>Personale di vigilanza</i>	
Appuntato dell'Arma dei carabinieri	Commesso capo
Carabiniere	Commesso

(1) Limitatamente alle Rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentita la Commissione di finanziamento.

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 816)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1973

Ammissione dei laureati in astronomia e in discipline nautiche ai pubblici concorsi per l'accesso a talune carriere direttive tecniche del personale della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 780, è stato istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova il corso di laurea in astronomia.

Al predetto corso, che ha la durata di quattro anni, possono iscriversi coloro che siano in possesso del diploma di maturità classica, di maturità scientifica e di abilitazione, per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri.

Poichè i laureati in astronomia possono trovare utile impiego presso alcuni enti mi-

litari, si ravvisa la necessità di includere il relativo titolo accademico tra quelli previsti per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare e a quella dei fisici della Marina (articolo 3, ultimo comma, e articolo 8, ultimo comma, del decreto delegato del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479).

Analoga esigenza si manifesta per i laureati in discipline nautiche, che possono essere utilmente impiegati presso l'Istituto geografico militare dell'Esercito.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che integra le cennate disposizioni del decreto presidenziale n. 1479 del 1965.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, sono apportate le seguenti modifiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica o in astronomia o in discipline nautiche ».

L'ultimo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei fisici è richiesto il diploma di laurea in fisica o in astronomia; per l'accesso a quella degli ingegneri, il possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica. Il numero dei posti riservati ai laureati in astronomia che partecipano al concorso per la carriera direttiva tecnica dei fisici è fissato nel relativo bando ».